

Prot. n° 2886/16  
del 21/4/16

## Criteria per la valorizzazione e valutazione dei docenti- Modalità operative

### **Premessa**

Il Comitato di Valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell'art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l'accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1.

I presenti criteri sono ispirati all'istanza del miglioramento progressivo dell'espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d'istituto.

L'espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell'istituto e un rilevante interesse pubblico.

Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale.

L'attribuzione di somme a carico del fondo ai docenti di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituzione scolastica, viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato.

I criteri stabiliti hanno validità annuale e saranno integrati o modificati per gli anni successivi.

### **Principi generali di lavoro e di processo nell'individuazione dei criteri di valutazione**

I Componenti del Comitato si accordano sui principi generali lavoro e di processo nella individuazione dei criteri di valutazione di seguito riportati:

- **Oggettività:** il procedimento deve potersi basare su segni diagnostici selezionati, effettivamente verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi.
- **Progressività** il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche .
- **Autovalutazione:** il processo valutativo deve anche costituire un'opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili per il proprio auto-miglioramento.
- **Partecipazione:** una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido anche trasparente e partecipato. Questa circostanza esige che il soggetto valutato partecipi attivamente e i criteri e le modalità risultino chiari e dichiarati.
- **Conformità:** il procedimento deve osservare le disposizioni normative; in particolare deve mantenere uno stretto rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 107/15.
- **Fattibilità:** il procedimento valutativo deve risultare anche fattibile e compatibile con i vincoli e con i limiti imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche

### **Nuovo art. 11, c. 3 del T.U.**

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della **qualità dell'insegnamento** e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei **risultati** ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle **responsabilità** assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

### **Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti : modalità operative**

1. Il dirigente scolastico, con comunicazione telematica e prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, può trasmettere ai componenti del comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramento previsti.
2. Il comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento del comitato di valutazione ( da qui in poi regolamento), gli eventuali punteggi, o il range, per ogni indicatore (o gruppi di indicatori), il peso ed il valore delle tre aree.
3. Il comitato delibera altresì se i docenti debbano essere valutati in base ad una sola area o sulle tre aree individuate dall'art. 1, comma 2, del regolamento, nonché le modalità ed i tempi per la presentazione delle eventuali autocertificazioni.
4. Il comitato può elaborare eventuali questionari di gradimento o individuare gli aspetti sui quali costruire il medesimo dando mandato al dirigente scolastico di assegnarne il compito ad una commissione.

#### **Modalità di pubblicità dei criteri**

1. Il dirigente scolastico pubblicherà, tempestivamente, dopo la seduta di conclusione dell'elaborazione dei criteri di cui all'art. 14 del regolamento i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente.

#### **Modalità di distribuzione del bonus – Esclusione e decadenza**

1. E' diritto di ciascun docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituto con esclusione dei casi di cui al successivo punto 3, accedere alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza mediante la presentazione di una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, su modulo appositamente predisposto dalla scuola indirizzata al dirigente in cui ogni docente elencherà tutte le attività svolte, eventualmente corredate dalla relativa documentazione.
2. Il modulo di cui al punto 1 dovrà essere compilato e consegnato all'ufficio del personale da ogni docente entro e non oltre la data stabilita dal dirigente subito dopo l'adozione dei criteri da parte del comitato.
3. Non saranno valutate autocertificazioni non prodotte nei tempi stabiliti.
4. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza di cui al precedente comma. Nell'avviso sono riportati anche il modulo per l'inoltro delle attività svolte ed il link per il download dei criteri.

#### **Modalità di determinazione del punteggio del singolo docente – Tabella riassuntiva**

Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente viene determinato sulla base di una scheda personale per l'attribuzione dei punteggi da compilare e depositare insieme al modulo di cui all'art. 17, comma 1, a cura del docente, su modello appositamente predisposto e articolato per campi di compilazione, entro il termine stabilito dal Dirigente Scolastico.

1. Ciascuno dei campi di compilazione che compongono la scheda di cui al comma 1

- corrisponde ad uno specifico marcatore portatore di un punteggio analitico parziale. Nei predetti campi, a cura del compilatore, sono indicati e, dove richiesto, calcolati, i singoli punteggi analitici parziali elaborati ex art. 11, con esclusione delle parti di competenza del dirigente.
2. Nei campi che compongono la scheda di cui al punto 1 occorre documentare il possesso dei requisiti o dei titoli che danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio; la documentazione si disimpegna riportando, negli appositi spazi, gli estremi e i dati (es.: n. verbale o delibera, protocollo, data etc) degli atti ove risultano i predetti requisiti/titoli (registro di verbali, programmazioni, POF/PTOF etc). Nei casi in cui, per vari motivi, non sia possibile fare riferimento ad atti esistenti, il docente deve produrre e allegare alla scheda personale per l'attribuzione dei punteggi una propria dichiarazione aggiuntiva ex DPR 445/2000 riportando i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze etc) che profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere inserendo la dicitura nello spazio dove viene richiesto di riportare gli estremi identificativi "si veda mia dichiarazione allegata" ;
  3. Il punteggio sintetico individuale (Psi) totale è determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi analitici parziali effettivamente riconosciuti al docente, viene calcolato dal dirigente e riportato nella sezione conclusiva del modello stesso.
  4. I punteggi analitici parziali sono riconosciuti e attribuiti per i soli campi compilati dal docente e certificati o autocertificati; i campi compilati in modo incompleto, contraddittorio, illogico o incomprensibile non danno luogo all'attribuzione di punteggio.
  5. Il possesso di titoli, caratteristiche, risultati, incarichi et similia non certificati o non autocertificati non dà luogo all'attribuzione di punteggio; in tal caso il dirigente annota sul modulo della dichiarazione personale l'eventuale mancato riconoscimento e la relativa motivazione.
  6. Le attribuzioni dei punteggi di cui al precedente punto 4 sono documentate mediante un'apposita tabella riepilogativa, ad uso esclusivamente interno agli uffici, ordinata in modalità alfabetica, recante i nominativi dei docenti e i corrispondenti Psi attribuiti.
  7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), il dirigente scolastico, dopo aver pubblicato tempestivamente ex art. 8 D.Lvo cit., sul sito dell'istituzione scolastica l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, pubblicherà i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti in forma aggregata in Amministrazione trasparente.

  
Fulvio Barra  
Luca De Santis  
M. M. M.  
De Santis  
Luca De Santis